



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI BERGAMO**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

**dott. Laura De Simone** - **Presidente**  
**dott. Bruno Conca** - **Giudice est.**  
**dott. Luca Fuzio** - **Giudice**

nel procedimento n. 228/2023 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

**STEFANO CARMINATI,** [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

- **ricorrente** -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**Oggetto:** apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto dal Sig. Stefano Carminati per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;



ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente è [REDACTED] e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;

rilevato che, ai fini in esame, il ricorrente riveste la qualità di consumatore, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che i ricorrenti, nella veste di consumatori, si trovino effettivamente in stato di sovraindebitamento rilevabile dalla documentazione prodotta in atti e dalla relazione redatta e sottoscritta [REDACTED]

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di circa € 361.993,53, derivante per lo più da debiti contratti dal sig. Carminati Stefano terzo datore di ipoteca della società Sagam S.p.A., nonché garante delle obbligazioni assunte da Carminati Auto S.r.l. (società di cui il signor Stefano Carminati era amministratore e socio, dichiarata da codesto Tribunale in data 20 settembre 2019);

rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI (come imposto dall'art 65, c. 2 CCI);

considerato che Carminati Stefano è titolare dei seguenti beni immobili: Piena proprietà (1/1) - appartamento ed autorimessa siti nel Comune [REDACTED]  
[REDACTED] Categoria A/2, classe 1, consistenza 7 vani, Rendita Euro 379,60; \* 3122 [REDACTED]  
[REDACTED] Categoria C/6, classe 2, consistenza mq. 51, Rendita Euro 63,21; già sottoposta a pignoramento la cui procedura risulta iscritta al n. 368/2022 il cui valore è stato stimato pari ad € 128.690,00. Quote di proprietà - immobili siti nel Comune di [REDACTED] cui valore è stato sommariamente stimato in complessivi € 10.000,00 circa. - immobili siti nel [REDACTED] (Bg), il cui valore è stato sommariamente stimato in complessivi € 50.000,00 circa che mette a disposizione dei creditori e che è percettore di reddito in quanto presta la propria attività quale lavoratore dipendente a tempo indeterminato presso la società [REDACTED] e percepisce una retribuzione netta mensile di circa euro [REDACTED]



osservato, con riguardo al pignoramento immobiliare di cui alla procedura esecutiva R.G.ES.IMM. 368/2022-G.E. è improseguibile ex lege a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

preso atto delle indicazioni fornite in ordine alle esigenze non comprimibili del *menage* familiare e, in ogni caso, ritenuto congrua una trattenuta non inferiore ad 1/5 dei redditi mensilmente percepiti

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC Dott. Andrea Cortinovis, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente;

osservato ancora che

1. ai fini dell'ammissione alla richiesta procedura non osta la presenza di fatti potenzialmente impeditivi della futura esdebitazione, quali procedimenti penali non ancora definiti;
2. l'apertura non costituisce neppure implicitamente riconoscimento del rango prededucibile dei crediti indicati come tali, considerato peraltro che ex lege è appostabile come tale solo quello dell'OCC, non del legale, né della congruità degli importi stessi, la cui entità è inspiegabile e tale da determinare un aggravamento considerevole della situazione di sovraindebitamento, a sua volta suscettibile, poi, di essere valutata ai fini dell'auspicata esdebitazione, sol che si consideri che la liquidazione, in relazione a tali spese, a fronte di un attivo già per lo più realizzato (esecuzione immobiliare) e della durata triennale della procedura (a fronte di quella ben maggiore del vincolo conseguente ai pignoramenti in corso) se, in termini assoluti, consente comunque una parziale soddisfazione per i creditori, in concreto si risolve in puro pregiudizio per gli stessi;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC, ferma l'unicità del compenso;

**P.Q.M.**

Visto l'art. 270 CCII,



- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **STEFANO CARMINATI**, c.f. [REDACTED]

- nomina Giudice Delegato il dott. Bruno Conca;
  - nomina liquidatore il Dott. Andrea Cortinovis;
  - ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
  - assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
  - ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
  - dispone che venga trattuto in favore della procedura l'importo pari ad 1/5 dei redditi ed entrate a qualunque titolo percepiti mensilmente dal debitore;
  - dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di **Carminati Stefano**;
  - dichiara inopponibile alla procedura il pignoramento immobiliare di cui alla procedura R.G.ES.IMM. 368/2022-G.E.;
- dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
  - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;



- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
  - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
  - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
- dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo nonché presso i registri immobiliari e il pubblico registro automobilistico in relazione ai beni immobili e mobili registrati ricompresi nel compendio oggetto di liquidazione.
- Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Bergamo, 6.9.2023

**Il Giudice Est.**  
**dott. Bruno Conca**

**Il Presidente**  
**dott. Laura De Simone**

